

Ai gentili clienti
Loro sedi

Le novità del DL semplificazioni fiscali dopo l'approvazione della legge di conversione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 24.04.2012 con l'approvazione definitiva al Senato, **il Parlamento ha concluso l'iter di approvazione della legge di conversione del DL n. 16/2012**, meglio noto come **DL semplificazioni fiscali**. Con la legge di conversione, il Parlamento ha **apportato alcune rilevanti modifiche alle disposizioni originari**: tra le varie modifiche segnaliamo **numerosi correttivi alla disciplina dell'IMU**, che ora prevede la **facoltà di rateizzare in tre rate gli importi dovuti a titolo di imposta in relazione all'abitazione principale e ulteriori sconti sui terreni condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, modifiche alla deducibilità dei canoni di leasing, delle spese di manutenzione relative ai beni strumentali, al regime IVA dei beni usati, alla responsabilità IVA negli appalti e altro ancora.**

Premessa

In data 24.04.2012 il Senato ha **approvato definitivamente la legge di conversione del DL semplificazioni fiscali**. La legge di conversione introduce nel testo originario del decreto numerose novità:

- viene modificata la **disciplina dei fringe benefits per la frequenza di asili nido e colonie: tali fringe sono non imponibili;**
- le **fideiussioni relative alle locazioni di immobili ad uso abitativo assoggettate a cedolare secca sono esenti da imposta di bollo e registro;**
- viene **aggiornata la disciplina dell'imposta di scopo e riallineata all'introduzione dell'IMU in sostituzione dell'ICI;**

- viene sancita **l'indeducibilità dei costi da reato**, o meglio **le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzabili per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo**;
- viene modificata la **disciplina della tassazione degli immobili all'estero**: la tassazione avviene secondo il **valore catastale degli immobili così come viene determinata dal paese in cui è situato l'immobile**;
- il versamento dell'imposta di bollo sui **valori scudati slitta dal 16 febbraio al 16 luglio**.

Di seguito illustriamo le principali novità.

Il Decreto semplificazioni: le principali disposizioni

Scadenze fiscali di agosto

Gli **adempimenti fiscali** e il versamento di imposte e ritenute in scadenza **dal 1 al 20 aprile possono essere effettuate entro il giorno 20 dello stesso mese**.

Limiti all'uso del contante

E' **rinvitato al primo luglio 2012 il termine di efficacia delle disposizioni che prevedono il pagamento di stipendi e pensioni superiori a 1000 euro** erogate da amministrazioni ed enti pubblici tramite **strumenti di pagamento tracciabili, quali pagamenti elettronici bancari o postali**.

Secondo quanto previsto dalla legge di conversione, inoltre, **i soggetti che risultano delegati alla riscossione di stipendi, pensioni e compensi, possono aprire un conto corrente base o un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario del pagamento**. Tale facoltà viene concessa qualora il diretto interessato sia impossibilitato a provvedere da sé a tale adempimento per comprovati e gravi motivi di salute o per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale.

Qualora il delegato voglia provvedere a tale adempimento, deve presentare **copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario, e una dichiarazione da parte delegante relativa alla sussistenza delle indicate cause di impedimento**.

Viene inoltre stabilito che:

- per i pagamenti dell'INPS, se non viene effettuato l'adempimento entro il prossimo 30.06.2012 **l'intermediario trattiene le somme spettanti a titolo di pensione, retribuzione o compenso;**
- se viene indicato un conto o un libretto dal beneficiario entro i successivi tre mesi, **le somme trattenute dagli intermediari vengono versate sullo stesso senza spese;**
- se l'indicazione non viene effettuata nemmeno nell'ulteriore termine di tre mesi dal 30.06.2012 **gli intermediari provvedono alla restituzione delle somme all'erogatore;**
- nel corso dei tre mesi successivi al 30.06.2012 il beneficiario ottiene il **pagamento mediante assegno di trattenza.**

Viene, inoltre, precisato che ai fini del calcolo del limite di 1.000 euro sono **escluse le spettanze a titolo di tredicesima mensilità.**

Rateazione debiti fiscali

Lo Stato e gli Enti pubblici possono riconoscere al debitore la **riparazione del pagamento delle somme dovute in rate costanti ovvero in rate variabili qualora sussistano situazioni di obiettiva difficoltà economica, anche qualora intercorra contenzioso.**

Viene previsto, inoltre, che lo Stato o l'Ente pubblico sono tenuti al **pagamento delle somme eccedenti il debito del privato,** comprensivo di spese e interessi di mora dovuti.

Soglie contribuenti minori

Sono state **elevate le soglie** per essere considerati **contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione.** I limiti, in particolare, **vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale, ovvero 400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività.**

Limite all'uso del contante

L'esenzione dagli obblighi relativi all'uso del contante da parte dei **commercianti al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo nei confronti dei turisti** si trasforma in un **innalzamento del limite degli attuali 1000 euro a 15000 euro.**

In altre parole, con un emendamento al DL n. 16/2012 (sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina in parola ed, in particolare: *i*) è stata introdotta una soglia massima per le transazioni in contanti, pari ad Euro 15.000; *ii*) è stato previsto che nella comunicazione da inviare al Fisco dovrà essere indicato il numero di conto nel quale versare le somme incassate; *iii*) viene disposto l'obbligo in capo agli esercenti interessati di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad Euro 1.000 regolate in contanti.

Tour turistici

Gite, escursioni, tour turistici, eventi organizzati da agenzie di viaggio non richiedono emissione di fattura ma **semplicemente uno scontrino o una ricevuta.**

Regime IVA dei beni usati

Il regime speciale IVA previsto per i **rivenditori di beni usati**, di **oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione** si applicano anche alle **cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o di soggetti passivi d'imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio stato membro e da soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al regime speciale.**

Modifiche alla deducibilità dei canoni di leasing

Per i lavoratori autonomi la **deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo:**

- ➔ **non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al relativo coefficiente;**
- ➔ comunque **con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 se lo stesso ha per oggetto beni immobili.** (in precedenza la condizione stabiliva "a condizione che la durata del contratto non sia non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ...").

La stessa regola vale per gli **autoveicoli e i motocicli** (art. 54, comma 2 TUIR).

Per le imprese, viene previsto che:

- ➔ per i beni concessi in locazione finanziaria **l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di**

ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario;

→ **per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa** (in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni).

Responsabilità ai fini IVA negli appalti

In caso di **appalti di opere o servizi il committente o datore di lavoro è obbligato in solido al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente da fatture inerenti le prestazioni effettuate relativamente all'appalto**, ove non sia dimostrato che sono state messe in atto tutte le cautele possibili per **evitare l'inadempimento**, entro il limite di **due anni dalla cessazione dell'appalto**.

Depositi IVA

Le nuove disposizioni in materia di **deposito IVA** prevedono **l'esenzione del pagamento dell'IVA per le operazioni di perfezionamento e manipolazione relative a beni custoditi in un deposito IVA anche se svolti materialmente in un locale limitrofo, qualora tali operazioni non abbiano durata superiore a 60 giorni**. Con il DL semplificazioni fiscali viene previsto che **l'effettuazione di tali prestazioni costituiscono introduzione nel deposito IVA**. Sono abrogate, inoltre, le **disposizioni che prevedevano la dimostrazione del possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni e la gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi**.

Cedolare secca

Viene stabilito che **la fideiussione relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo assoggettato alla cedolare secca è esente da imposta di registro e di bollo**. Viene **estesa**, quindi,

	l'esenzione prevista per la registrazione del contratto anche alla fideiussione prestata per il conduttore.
Registrazione telematica dei contratti di locazione	L'obbligo di registrazione dei contratti di locazione in via telematica viene esteso a tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (anziché 100). L'obbligo di registrazione telematica dei contratti riguarda anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.
Pignoramento crediti	Per la riscossione a mezzo ruolo viene prevista una deroga concernente il pignoramento di credito verso terzi di stipendi, salari o altre attività. Vengono previsti, in particolare, tali limiti: <ul style="list-style-type: none"> → un decimo per importi inferiori a 2.500 euro; → un settimo per importi da 2.500 a 5.000 euro; → un quinto oltre 5.000 euro.
Ratei e risconti	Viene introdotta una modifica all'articolo 66 del TUIR secondo cui è possibile dedurre a scelta del contribuente i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici attraverso due criteri: <ul style="list-style-type: none"> → competenza economica; → anno di registrazione ai fini IVA del documento fiscale.
Lista selettiva scontrini e ricevute	Secondo quanto previsto dal nuovo comma 8 dell'articolo 8 del DL n. 16/2012, <i>"le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi"</i> . Secondo quanto previsto dalla precedente versione dell'articolo 8 comma 8, invece, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto mettere a punto liste selettive di contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima alla stessa Agenzia delle Entrate o alla Guardia della Finanza per la mancata emissione di scontrini e ricevute.
Indagini finanziarie	Viene introdotta anche a favore della Guardia di Finanza il potere di

<p>della Guardia di Finanza</p>	<p>ricorrere alle indagini finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ai fini dell'effettuazione di proposte da parte dell'Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta di misure cautelari.</p>
<p>Contributo unificato</p>	<p>La norma prevede che l'esenzione dell'imposta di bollo per gli atti e i procedimenti a contributo unificato si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti necessari o funzionali al processo non sono comprese le:</p> <ul style="list-style-type: none"> → trascrizioni, annotazioni delle domande giudiziali; → trascrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali.
<p>Distribuzione carburanti e rivendita di tabacchi</p>	<p>Viene previsto che la possibilità per i distributori di carburanti di rivendere tabacchi è vincolata alla disciplina urbanistico-edilizia del luogo: deve essere consentita, in particolare, la costruzione o il mantenimento di locali chiusi.</p>
<p>Addizionale comunale IRPEF</p>	<p>Viene anticipato dal 31.12 al 20.12 il termine entro cui deve essere pubblicata la delibera di variazione dell'addizionale IRPEF dei comuni, affinché la stessa acquisisca efficacia a partire dal successivo primo gennaio.</p> <p>Viene previsto, inoltre, l'obbligo dei comuni ad inviare in via telematica la delibera che istituisce l'addizionale comunale entro 30 gg dall'approvazione.</p>
<p>Costi da reato</p>	<p>Con il DL semplificazioni fiscali vengono fornite alcune precisazioni riguardo all'ipotesi di deducibilità dei costi da reato: secondo le nuove disposizioni, infatti, tali costi – ovvero i costi derivanti dagli oneri per la realizzazione del reato – non possono essere dedotti dal reddito.</p> <p>Secondo le modifiche apportate dalla legge di conversione i costi relativi a beni e servizi utilizzati per realizzare un delitto non colposo sono indeducibili qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone</p>

il giudizio o sentenza di non luogo a procedere (nel solo caso di sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 cp, ovvero in caso di prescrizione).

Nel caso di sentenza di assoluzione, di non luogo a procedere (salvo l'eccezione di cui sopra), o di non doversi procedere, **compete il rimborso delle maggiori imposte.**

Aerotaxi

Viene istituita una **imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta dovuta per ciascun passeggero è fissata in misura pari:**

- ➔ a **100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri;**
- ➔ a **200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.**

L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.

Aeromobili privati

Con la legge di conversione viene **riscritta completamente la tassa sugli aeromobili introdotta dal D.L. n. 201/2011** (art. 16). Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, infatti:

TASSA SUGLI AEROMOBILI PRIVATI	
aeroplani con peso massimo al decollo	fino a 1.000 kg: 0,75 euro al kg
	fino a 2.000 kg: 1,25 euro al kg
	fino a 4.000 kg: 4 euro al kg
	fino a 6.000 kg: 5 euro al kg
	fino a 8.000 kg: 6,65 euro al kg
	fino a 10.000 kg: 7,10 euro al kg
	oltre 10.000 kg: 7,55 euro al kg
Elicotteri	L'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%
alianti, motoalianti e aerostati	450 euro.

Cessione eccedenze IRES di gruppo

In caso di **cessione di eccedenze IRES utilizzabili in compensazione**, la **mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario**, così

come l'indicazione dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione, non determina l'inefficacia della cessione ma solo l'applicazione di una sanzione pari a 2.065 euro.

IMU

Molteplici sono le **modifiche alla disciplina IMU previste dalla legge di conversione. In particolare:**

NOVITA' IMU

Fabbricati rurali e terreni

Vengono **esentati i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto **dall'ISTAT**.

L'esclusione tra le aree fabbricabili dei terreni sui quali persiste **l'utilizzazione agro-silvo-pastorale** vale per quelli **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.**

Il moltiplicatore per i **terreni agricoli passa da 130 a 135**. Inoltre, il **moltiplicatore è pari a 110 per i terreni agricoli e non coltivati**, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli **imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

I **terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali**, purché dai medesimi condotti, **sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro** e con le seguenti **riduzioni:**

- **del 70%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- **del 50%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- **del 25%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

	<p>Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993), per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.</p> <p>Per l'anno <u>2012</u>, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali accatastati con la recente sanatoria è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con un D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni.</p>
Esenzioni	<p>Gli immobili esenti dall'IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.</p>
Abitazione principale	<p>L'abitazione principale viene ridefinita come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:</p> <p style="padding-left: 40px;">→ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (in caso di ricovero permanente), a condizione che la</p>

		<p>stessa non risulti locata;</p> <p>→ l'unità immobiliare posseduta dai italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, fatta eccezione nel caso in cui l'abitazione risulti locata.</p>
		<p>L'assegnazione della casa coniugale al coniuge (non titolare di diritti reali) convenuta o disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.</p>
	<p>Agevolazioni</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> → per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10, D.Lgs. n. 42/2004); → per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. <p>L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000).</p>
	<p>Versamento</p>	<p>A decorrere dal 1° dicembre 2012, è possibile versare l'imposta anche tramite apposito bollettino postale.</p> <p>Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011 senza applicazione di sanzioni ed interessi; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.</p>

	Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre , a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Aliquote e detrazioni	Entro il 10 dicembre 2012, si provvede con uno o più DPCM alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13, D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.
	Entro il 30 settembre 2012 , i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
Dichiarazione IMU	I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato.
	Con un decreto verranno altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
	Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Imposta di scopo

L'imposta di scopo continua ad applicarsi, ma secondo le regole previste per il calcolo dell'IMU (viene quindi confermata la possibilità

dei comuni di istituire una imposta di scopo anche con l'introduzione dell'imu).

Immobili di interesse storico

Per gli **immobili di interesse storico o artistico** sono previste le seguenti novità:

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Novità

È stata abolita la disposizione (art. 2, comma 5, D.L. n. 16/1993) che prevedeva, per l'ICI, che per gli immobili di interesse storico o artistico, **la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, gli appositi moltiplicatori** (a tale proposito è stata eliminata anche l'altra norma - art. 11, comma 2 legge n. 413/1991 – che, sempre per tali immobili, prevedeva la determinazione del reddito l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato).

In caso di **immobile locato, la riduzione percentuale di abbattimento del canone di locazione è dal 35%** (art. 37, comma 4-bis TUIR).

Per gli **immobili posseduti da imprese o da enti non commerciali, il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica l'aumento di un terzo nel caso in cui siano a disposizione** (art. 41 TUIR); inoltre, per gli immobili posseduti da imprese e da queste locati **qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito, sempre per le imprese, è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.**

Le nuove disposizioni si applicano **a decorrere dal**

	<p>periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
Atti costitutivi di vincolo concernenti immobili	Viene introdotto l'articolo 2645 quater secondo cui devono essere trascritti gli atti di diritto privato con cui vengono costituiti vincoli di uso pubblico a favore dello Stato, della regione e di altri enti pubblici.
Cancellazione ipoteche	<u>Dal 02.05.2012</u> tutte le ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate verranno automaticamente estinte. Il creditore, entro 6 mesi da tale data dovrà trasmettere al conservatore una comunicazione attestante la data di estinzione.
IVIE	Sono state confermate le modifiche all'imposta sulla ricchezza immobiliare all'estero , prevedendo la tassazione del valore catastale calcolato secondo le regole del paese in cui è ubicato l'immobile. Viene stabilito, inoltre, che per gli immobili sottoposti alla nuova tassazione non si applica la tassazione IRPEF prevista dall'articolo 70 comma 2 TUIR.
Asili nido e colonie: tassazione dei fringe benefits e delle borse di studio	Viene estesa la non imponibilità ai fini IRPEF dei fringe benefit relativi alla frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte di familiari elencati nell'articolo 12 TUIR a carico dei lavoratori e per le borse di studio a favore degli stessi familiari.
Abrogazione delle disposizioni concernenti la contabilità bancaria	Il DL semplificazioni prevede l'abrogazione delle disposizioni concernenti la possibilità di sostituire scritture e registri contabili con gli estratti conto bancari, prevista dalla legge di stabilità (legge n. 183/2011) all'articolo 14 comma 10.
Controlli valutari alla frontiera	Riguardo ai controlli valutari alla frontiera viene ridotta da 250.000 a 40.000 euro l'eccedenza che permette di definire in via agevolata la sanzione. Il pagamento in forma ridotta, inoltre, viene elevato dal 5

al 15% del valore, fatta eccezione per gli importi inferiori 10.000 euro.

Controlli doganali

Con le modifiche inserite con emendamento, tra le altre cose, viene previsto che:

NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DOGANALI

Le novità del DL semplificazioni fiscali

L'obbligo di riportare nella bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.

Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui sopra sono maggiorate degli interessi

	<p>di mora. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.</p> <p>La dilazione del pagamento (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.</p>
--	---

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli

Vengono **estese alle province delle regioni a statuto speciale la possibilità di deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota di imposta applicabile alle RCauto.**

Le nuove disposizioni concernenti il **federalismo fiscale delle province**, ricordiamo, hanno previsto la possibilità di **modificare le aliquote d'imposta sui premi delle Rca. Secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 2 del D.Lgs. n. 68/2011**, infatti, le province possono **aumentare o diminuire l'aliquota d'imposta in misura non superiore al 3,5%** (partendo da una base di 12,5%).

Minusvalenze

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha **introdotto a carico dei contribuenti l'obbligo di effettuare alcune comunicazioni per segnalare all'Amministrazione finanziaria particolari operazioni e il trattamento in dichiarazione di specifiche componenti reddituali potenzialmente lesive degli interessi dell'Erario**, tra le quali rientrano:

- ➔ la **comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro** su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (ex art. 1, D.L. n. 209/2002) e
- ➔ la **comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di importo superiore a 50.000 euro** derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (ex art. 5-quinquies, D.L. n. 203/2005).

Il vigente regime sanzionatorio prevede che, nel caso in cui la comunicazione venga omessa o presentata tardivamente, risulti incompleta ovvero infedele, **le relative minusvalenze divengono indeducibili** (art. 5-quinquies, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005),

	<p>indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione sia regolare: deve, inoltre, ritenersi esclusa la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Secondo quanto previsto dalle nuove disposizione del DL semplificazioni viene introdotta una sanzione pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, con un minimo (500 euro) e un massimo edittale (50.000 euro), in luogo di quella della indeducibilità piena del componente reddituale non comunicato.</p>
Studi di settore	Viene prorogato al 30.04.2012 il termine precedentemente fissato al 31.03.2012 per la pubblicazione dei correttivi agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011.
Spese di manutenzione e riparazione	<p>Viene eliminata la disposizione del TUIR che prevedeva, per i beni ceduti o acquisiti nel corso dell'esercizio, la deduzione per spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento in proporzione alla durata del possesso commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione (articolo 102 comma 6 TUIR). Pertanto, per determinare la quota del 5% deducibile nell'esercizio, è necessario procedere semplicemente attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'individuazione del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal relativo registro; → la sottrazione a tale importo di quello afferente ai beni "coperti" da contratti di manutenzione periodica.
Segnalazioni antiriciclaggio	Viene modificato l'obbligo a carico degli operatori di comunicare anche all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevate. Ora la comunicazione dovrà essere effettuata alla Guardia di Finanza. Se ricorre la possibilità di utilizzare tali informazioni al fine di accertare la posizione fiscale dei soggetti coinvolti nell'operazione rilevante, sarà poi la GDF a trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.
Accertamenti	A partire dallo scorso 01.10.2011 le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva,

esecutivi

ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire da tale data e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, **sono potenziate attraverso l'introduzione di una serie di disposizioni, volte ad eliminare le problematiche legate alla notifica delle cartelle.**

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **contenere**, infatti, anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, **all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati**, ovvero, in caso di **tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R.n.602/73** (salvo il correttivo della manovra estiva che ha ridotto il prelievo in caso di presentazione del ricorso dal 50 al 30%). In pratica, in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del 30% (in precedenza la metà) delle imposte accertate con relativi interessi (sanzioni escluse) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.

Secondo quanto previsto dal DL semplificazioni fiscali, **Equitalia dovrà notificare al contribuente la presa in carico delle somme accertate dalle Entrate.** La novità non si applica in caso di fondato pericolo di riscossione. Secondo quanto previsto dagli emendamenti approvati in sede di conversione, inoltre, **l'intimazione ad adempiere al pagamento va inserita anche negli atti relativi al mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva in caso di:**

- **conciliazione giudiziale;**
- **definitività dell'atto di accertamento impugnato.**

Imposta di soggiorno

I comuni che hanno sede giuridica nelle **isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di 1,50 euro, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione.**

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del

	<p>responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30%.</p> <p>L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.</p>
<p>Bollo sui valori scudati</p>	<p>Viene prorogato dal 16 febbraio al 16 luglio 2012 (per effetto della legge di conversione, in quanto il DL n. 16/2012 prevedeva la proroga al 16.05.2012) il termine per il versamento dell'imposta sulle attività finanziarie rimpatriate e regolarizzate. Il rinvio riguarda sia l'imposta ordinaria che straordinaria sui capitali prelevati o dismessi.</p> <p>Viene previsto che l'imposta è dovuta solamente in relazione al periodo in cui il conto o il rapporto scudato ha beneficiato della segretezza: se viene meno nel corso di un periodo d'imposta, quindi, l'imposta di bollo deve essere versata in proporzione al periodo di segretezza.</p>
<p>Imposta straordinaria di bollo</p>	<p>L'imposta straordinaria di bollo (pari al 10 per mille) dovuta per il 2012 per le attività finanziarie oggetto di emersione si applica solo a quelle che dal 01.01.2011 al 06.12.2011 sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione o dismesse. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dal contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.</p>
<p>Compensazioni IVA</p>	<p>La compensazione dei crediti IVA, effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, passerà da 10.000 a 5.000 euro.</p>
<p>Sanzioni accise</p>	<p>Vengono incrementate le sanzioni sulle accise relative ad omissioni</p>

	ritardi e irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative a prodotti energetiche e alcolici. Gli importi attuali , da 258 a 1.549 passano a cifre che vanno da 3.000 a 30.000 euro .
Spesometro	Viene introdotta una modifica in sede di conversione allo spesometro , secondo cui gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare solo le fatture emesse o ricevute in relazione ad operazioni che non sono già oggetto di segnalazione all'anagrafe tributaria .
Tassa sulle gru	L'imposta comunale sulla pubblicità sarà estesa , con decreto MEF, al marchio sulle gru mobili , sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere .
Accise sul carburante utilizzato per la produzione di energia elettrica	In caso di produzione di energia elettrica e calore , ai combustibili impiegati si applicano le aliquote delle accise previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito D.M. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i vecchi coefficienti (Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 1998, n. 16), ridotti nella misura del 12%.
Sisma in Abruzzo	I redditi dei fabbricati delle zone colpite dal sisma del 09.04.2009 distrutti od oggetto di un'ordinanza di sgombero non concorrono alla formazione del reddito IRPEF o IRES e sono esenti dall'IMU .
Consultazione banche dati catastali	Per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria i tributi previsti sono ridotti del 10% .
Modulo RW	La compilazione del modulo RW non va fatta per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi

finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso il loro intervento.

Giochi pubblici

In materia di **giochi pubblici**, viene previsto che:

- i **versamenti dei soggetti che operano nella filiera dei giochi vanno fatti con modalità che assicurino la tracciabilità** (quindi non in contanti);
- **chiunque gestisce concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa**, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse;
- **le gare per dare le concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo gara vanno bandite entro il 1° gennaio 2013** (il termine era precedentemente fissato al 30 giugno 2012);
- **sono di competenza del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;**
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 **il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11%, di almeno il 70% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle;**
- con l'obiettivo del riordino del settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una **gara per la selezione dei soggetti che raccolgono le scommesse.**

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO